



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE

COPIA DI DETERMINAZIONE

Anno 2018 N. Proposta Gen. 1292 del 30-10-2018

N. Det. Reg. Ser.: 149 del 06-11-2018

N. Det. Reg.Gen.:1251 del 06-11-2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA

Costituzione definitiva del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

Premesso che

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede, tra l'altro, il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- l'art.67 del nuovo contratto rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "*Fondo risorse decentrate*", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art.67, comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il

successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- l’art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;

- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”*, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna*

categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

- che il contenuto di detta dichiarazione è stato confermato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione del 18 ottobre 2018, n. 19, ha affermato che *“Gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017”;*
- che l’importo dei differenziali calcolati ai sensi del su richiamato articolo 67, comma 2, lettera b) del contratto 2016/2018 è di **€ 11.313,00**, il quale, si ribadisce, non rientra nel tetto del fondo 2017;

Dato atto che:

-con determinazioni n.1520 del 21.12.2016 e n.1715 del 11.12.2017, si è provveduto a costituire, in via definitiva, il fondo del salario accessorio anno 2016, quantificato, per la parte stabile, in €. 515.791,00 oltre €.5.731,37 di RIA del personale cessato al 2015, pari a complessivi **€.521.522,37** (€.515.791,00 + €.5.731,37 = €. 521.522,37);

-con determinazione n. 464 del 27.3.2017 e n. 1720 del 14.12.2017, si è provveduto a costituire, in via definitiva, il fondo del salario accessorio anno 2017, quantificato, per la parte stabile, in €.515.791,00 oltre €.5.796,37 di RIA del personale cessato al 2016, pari a complessivi **€. 528.222,00** (€.521.587,00 oltre €. 6.635,37 di RIA);

-il fondo del salario accessorio per **l’anno 2018**, parte stabile, è pari alla parte stabile del fondo 2017 (€. 521.587,00 oltre la RIA del cessati al 2017 (€. 6.635,00), pari a complessivi €. 528.222,00;

-con determinazione n. 279, del 21.2.2018, si è provveduto a quantificare e impegnare la somma di €. 61.430,00 quale fondo del lavoro straordinario anno 2018, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 1.4.1999, per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni del lavoro straordinario;

Richiamato l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima

dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene “ *nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici*”, precisando successivamente che “ *Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio*” e che “ *pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo*”;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto “ *gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017*”;

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 24.10.2018, ad oggetto “ *Fondo salario accessorio del personale anno 2018-linee di indirizzo per la contrattazione*”, con la quale, tra l'altro, l'Amministrazione, come per gli anni precedenti, ha autorizzato l'integrazione della parte variabile del Fondo 2018 dell'importo massimo di €.25.000,00, rientrante nel limite dell'1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art.67, c.4, del CCNL 2018/2020;
- nell'apposito capitolo di bilancio 17500, destinato allo stanziamento del salario accessorio del personale, è prevista la disponibilità di soli €.21.246,00;

-come dimostrato dal quadro di raffronto tra il fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2017 e quelle per l'anno 2018, ai fini della verifica del rispetto del disposto normativo di cui al comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, riportato nel prospetto allegato (n. 3), non occorre apportare al fondo 2018 alcuna riduzione;

-che in definitiva il fondo per l'anno 2018 (vedi prospetto allegato 1) è così costituito:

Fondo risorse decentrate stabili (compresi RIA e assegni ad personam personale cessato nel 2017 e ad ottobre 2018), dato dalla parte stabile del fondo 2017 pari ad €. 521.587,00 + €.6.635,00 di ria del personale cessato nel	€ 528.222,00
---	--------------

2017. € 528.222,00 (€521.587,00 + € 6.635,37 di ria);	
Differenziali posizioni di sviluppo (articolo 67, comma 2, lett. b)	€11.313,00
Fondo risorse variabili (soggetto a limiti)	€ 21.246,00 (rientrante nel limite dell'1,2% del monte salari 1997)
Fondo risorse decentrate variabili (non soggetti al tetto di spesa)	€ 73.430,00
TOTALE DEL FONDO	€ 634.211,00
Fondo posizioni organizzative 2018 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO 2)	€ 188.097,71

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Visto la determinazione del 17/01/2018 n. 70 del Reg. Gen. Con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del fondo in esame;

DETERMINA

1) -di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, come da prospetto che segue:

Fondo risorse decentrate stabili (compresi RIA e assegni ad personam personale cessato al 2017)	€ 528.222,00
Differenziali posizioni di sviluppo (articolo 67, comma 2, lett. b)	€11.313,00
Fondo risorse variabili (soggetto a limiti)	€ 21.246,00
Fondo risorse decentrate variabili (non soggetti al tetto di spesa)	€ 73.430,00
TOTALE DEL FONDO	€ 634.211,00
Fondo posizioni organizzative 2018 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO 2), da prelevare dall'apposito capitolo stanziato in bilancio	€ 188.097,71

2) -di allegare al presente atto:

- a) prospetto costituzione risorse decentrate fondo (allegato 1);
- b) prospetto fondo posizioni organizzative (allegato 2);
- c) prospetto comparativo 2017/2018 (allegato 3);

3)- di impegnare la somma di **€21.246,00** quale integrazione della parte variabile del Fondo 2018 rientrante nel limite dell'1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art.67, c.4, del CCNL 2018/2020, giusta delibera di Giunta comunale n. 191 del 24.10.2018, ad oggetto "*Fondo salario accessorio del personale anno 2018-linee di indirizzo per la contrattazione*", come segue:

*-Capitolo 17500, esigibilità 2018 - -Missione 1 - -programma 11 -Titolo 1 -Macroaggregato 101
Piano finanziario 1.1.01.002 codice Siope 1010101002;*

- 4) -di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2018 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018 , precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2018;
- 5) -di darsi atto che, qualora dovessero emergere delle economie provenienti dal fondo 2017, con successivo atto si provvederà ad aggiornare la parte variabile del fondo con l'importo derivante dalla suddette economie;
- 6) - di darsi atto, altresì, che il fondo (stanziamento in bilancio) delle Posizioni organizzative per l'anno 2018 non supera l'importo dell'anno 2017 (vedi prospetto n.2);
- 7) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2018; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
- 8) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2018 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento al collegio dei Revisori dei Conti ai fini della verifica e asseverazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Girolamo MARTINO